


Pubblicato il 13/04/2022

N.02500_2022 REG.PROV.CAU.
N. 02682/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2022, proposto da

Aldo , Annalisa , Rachele , Andrea , Cinzia ,
Fiorella , Sara , Dora , Carmela ,
Mariateresa , Alessandro , Emanuela , Eliana ,
Elena , Anna , Tamara , Emanuela ,
Serena , Simona , Debora , Annalisa ,
Francesco , Federica , Cristina , Sandra , Maria ,
Liliana , Sabrina , Valentina , Alessia ,
Francesca , Nicoletta , Giovanna , Margherita ,

rappresentati e difesi dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, non costituito in giudizio;

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giovanna , Silvia , rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Domenico , Giulia , Luca , Ivana , Daniela ,
Giulia , Daniele , Marco , Alberta , Denise ,
Nicola , Serena , Arianna , Francesca ,
rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti e provvedimenti, non pubblicati, con i quali l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha autorizzato e deliberato di ricorrere alla graduatoria di altra azienda sanitaria -nonostante sia in possesso di una propria graduatoria valida ed efficace- per soddisfare le proprie ulteriori necessità di personale con qualifica di Dirigente Psicologo;

- di tutti gli atti esecutivi di tale illegittima decisione, comprese le ventuno lettere di convocazione per martedì 15 marzo 2022 già inviate agli idonei presenti nella graduatoria dell'ASL RM5, per procedere alla stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1, di Asl Roma 2, di Giovanna e di Silvia ;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, atteso che viene contestata in via immediata la scelta dell'Asl di utilizzare un'altra graduatoria, in luogo di quella degli attuali ricorrenti (cfr. Corte Cass., SS.UU. n. 22746 del 2021).

Considerato:

- che la decisione dell'Asl di utilizzare la graduatoria è stata fatta in data antecedente rispetto a quella in cui è stata pubblicata e approvata la graduatoria in cui sono inseriti gli attuali ricorrenti.

- che è comunque necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati come idonei dall'Asl ai fini della copertura dei posti in questione ad esclusione di quelli già costituiti nel presente giudizio.

Ritenuto che il ricorrente dovrà pertanto provvedere alla notifica del ricorso per cui è causa e della presente ordinanza ai soggetti di cui sopra i cui nominativi, se non già in suo possesso, dovranno essere reperiti dallo stesso ricorrente presso l'Amministrazione, che sarà tenuta a dare immediato riscontro alla (eventuale) richiesta, indicando prontamente, a mezzo pec diretta al legale di parte ricorrente, i nominativi e gli indirizzi di residenza dei soggetti sopra identificati.

Ritenuto che al suddetto incombente il ricorrente dovrà provvedere entro e non oltre il termine del 30 maggio 2022, provvedendo entro gg. 10 dall'esecuzione

dell'ultima delle notificazioni, al deposito in giudizio degli atti notificati, completi delle relate di notifica.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la richiesta misura cautelare.

Ordina gli incumbenti di cui sopra.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO